



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

*Bollettino
Ufficiale
di Ateneo*

Anno X – N. 5-6 – Settembre-Ottobre 2006

Periodico di atti normativi,
circolari ed altre comunicazioni dell'Università

**Bollettino Ufficiale
dell'Università degli Studi di Teramo**

Periodico di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università
Direttore responsabile Mauro Mattioli
Redazione Gianni Massetti – tel. 0861.266344

Autorizzazione del Tribunale di Teramo n. 408 del 27 gennaio 1998



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

BOLLETTINO UFFICIALE DI ATENEIO

Periodico di atti normativi,
circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Sommario

anno X – numero 5-6 – settembre-ottobre 2006

<i>Decreto Rettorale di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento – Università degli Studi di Teramo – ai sensi dell'art. 1, comma 10, L. 230/2005 (D.R. n. 413 del 20.09.2006)</i>	2
<i>Decreto Rettorale di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento fuori sede (D.R. n. 414 del 20.09.2006)</i>	5
<i>Decreto Rettorale di emanazione del Regolamento per il riconoscimento dei CFU - crediti formativi universitari (D.R. n. 479 del 17.10.2006)</i>	8
<i>Decreto Rettorale di emanazione del Regolamento per la chiamata di professori ordinari e professori associati idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 (D.R. n. 488 del 25.10.2006)</i>	11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

D.R. 413

Teramo, li 20.09.2007

IL RETTORE

VISTA la L. 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n° 165 s.m.i.;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n° 128 dell'11/10/1996 s.m.i., in particolare l'art. 75;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 14/6/2006 e del Consiglio di Amministrazione del 29/6/2006, con le quali è stato approvato il “**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 10, L. 230/2005**”

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

VISTA la l. 241/90 e s.m.i.

DECRETA

È emanato il “**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 10, L. 230/2005**”, allegato “**A**” al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto viene inserito nella Raccolta Ufficiale dei decreti di Ateneo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Mauro MATTIOLI

**REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO ai sensi dell'art. 1, comma 10, L. 230/2005****ART. 1**

Le facoltà, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche per i corsi laurea e di specializzazione, nonché masters, possono, secondo i rispettivi ordinamenti, conferire incarichi di insegnamento mediante affidamenti, supplenze o stipulare contratti, anche pluriennali, a titolo oneroso o gratuito.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 382/80 in sede di programmazione didattica annuale, i consigli di Facoltà, acquisito il consenso degli interessati e nell'ambito settore scientifico disciplinare di appartenenza o ad esso affine (D.M. 4/10/2000 s.m.i.), possono affidare gli insegnamenti previsti dall'offerta formativa dei propri corsi di laurea, scuole di specializzazione, masters e in caso di indisponibilità dei titolari, come attività didattica aggiuntiva al proprio impegno istituzionale, mediante affidamento e/o supplenza gratuita o retribuita.

ART. 3

Le facoltà possono, acquisite e successivamente valutate le disponibilità dei propri docenti e ricercatori, assegnare supplenze retribuite, nell'ambito della programmazione didattica per quegli insegnamenti non coperti da personale docente di ruolo. La remunerazione dei suddetti incarichi rientra nell'ambito dei budget di Facoltà e nelle disponibilità di Bilancio, secondo i parametri stabiliti dal Senato Accademico.

ART. 4

In sede di programmazione, i consigli di Facoltà possono stabilire gli insegnamenti anche di durata pluriennale, che dovranno essere assegnati mediante supplenza e/o contratto, stabilendo i compensi da attribuire nell'ambito dei budget loro assegnati, secondo i parametri stabiliti dal Senato Accademico.

ART. 5

Le supplenze saranno conferite successivamente all'espletamento delle procedure di selezione emanate con bando rettorale che assicurerà la valutazione comparativa delle domande.

Il predetto bando sarà pubblicato all'Albo e sul sito di Ateneo.

I criteri per la valutazione comparativa sono i seguenti:

- a) rilevanza dell'attività didattica e scientifica svolta in relazione al settore scientifico-disciplinare ed all'insegnamento;
- b) esperienze professionali che abbiano attinenza con il settore scientifico disciplinare e con l'insegnamento;
- c) pubblicazione scientifiche attinenti;
- d) altri titoli specifici.

ART. 6

Possono partecipare al bando per le supplenze di cui all'art. 5 con il seguente ordine di preferenza a parità di titoli:

- a) i professori di ruolo ed i ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, appartenenti ad altra Facoltà della stessa Università;
- b) i professori di ruolo ed i ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, appartenenti ad altre Università.

ART. 7

Gli stessi incarichi di insegnamento di cui all'art. 6, possono essere conferiti mediante contratti di diritto privato rinnovabili annualmente, per una durata complessiva di anni 6, previa valutazione positiva dell'attività svolta, a:

- 1) soggetti italiani e stranieri, *ad esclusione del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo delle Università italiane*, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti la materia;
- 2) a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata.

La valutazione dei titoli scientifici e le modalità di espletamento sono dettati dall'art. 5.

ART. 8

Per le scuole di Specializzazione e per i Masters, le procedure di assegnazione di supplenze o di contratti, gratuiti o retribuiti, sono gestite dai rispettivi Consigli, nell'ambito dei budget del corso. I Consigli delle Scuole di Specializzazione e i Consigli dei Masters possono procedere, con motivata delibera, all'assegnazione diretta di incarichi di insegnamento anche senza procedure selettive in relazione a previsioni normative, a convenzioni e a particolari esigenze e specificità degli insegnamenti stessi.

ART. 9

I soggetti incaricati (sia mediante affidamento, supplenza o contratto) dovranno, nello svolgimento dell'attività didattica documentabile, prestare la massima diligenza ed impegno, con particolare riferimento a:

- 1) lezioni, esercitazioni e seminari;
- 2) partecipazione ad organismi didattici;
- 3) il ricevimento e l'assistenza agli studenti;
- 4) la partecipazione ad esami di profitto e ad esami di laurea nonché agli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento;
- 5) l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento.

Ai soggetti incaricati per supplenza o contratto, è garantita la partecipazione agli organi accademici collegiali, rimanendo esclusa in occasione di deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento di incarichi dello stesso tipo.

ART. 10

Per le attività didattiche integrative degli insegnamenti istituzionali, le modalità di assegnazione sono quelle indicate dall'art. 2 del D.M. 242/1998 e dall'art. 14 della L. 230/2005.

ART. 11

Il trattamento economico degli incarichi a titolo oneroso è determinato secondo i parametri massimi stabiliti dal M.U.R. nei limiti della compatibilità di bilancio dell'Ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

D.R. 414

Teramo, li 20.09.2007

IL RETTORE

VISTA la L. 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n° 165 s.m.i.;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n° 128 dell'11/10/1996 s.m.i., in particolare l'art. 75;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 8/2/2006 e 28/3/2006 e del Consiglio di Amministrazione del 28/2/2006, con le quali è stato approvato il "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO FUORI SEDE"

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

VISTA la l. 241/90 e s.m.i.

DECRETA

È emanato il "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO FUORI SEDE", allegato "A" al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto viene inserito nella Raccolta Ufficiale dei decreti di Ateneo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Mauro MATTIOLI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO FUORI SEDE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio di: I) nulla osta per lo svolgimento di incarichi di insegnamento mediante supplenza presso altre sedi universitarie; II) autorizzazioni per incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, svolti fuori la sede universitaria ed all'interno della stessa, dai professori universitari e dai ricercatori.

Relativamente al punto II), non sono soggetti ad autorizzazione, anche ove importino compensi:

- a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) la partecipazione a convegni e seminari;
- d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) l'attività formativa diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- h) gli incarichi per consulenza tecnica d'ufficio e per perizia disposti dall'Autorità giudiziaria.

ART. 2

Le richieste di supplenza o incarico, sono soggette, rispettivamente, a preventivo nulla osta o autorizzazione da parte dell'Università di Teramo, in persona del Rettore *pro tempore* o di suo delegato.

Il nulla osta allo svolgimento di incarichi presso altre sedi universitarie e il consenso all'autorizzazione di incarichi deve essere richiesto dai diretti interessati o, altresì, dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.

ART. 3

Le richieste di nulla osta sono presentate al Rettore dal personale docente e ricercatore, con indicazione, pena il diniego, dei seguenti elementi:

- 1) l'Università che conferisce l'incarico;
- 2) il titolo dell'insegnamento oggetto di richiesta;
- 3) le modalità di svolgimento;
- 4) l'importo del compenso.

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del nulla osta, dovrà garantire oltre all'impegno previsto per legge almeno una supplenza nel proprio settore scientifico disciplinare ove necessario.

Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà assumere espressamente l'impegno a svolgere le attività didattiche e scientifiche in sede, per come assegnate dal Corso di Laurea e dal Dipartimento, senza alcuna riduzione o variazione in conseguenza dell'impegno fuori sede, nonché a concordare un calendario dell'impegno didattico fuori sede pienamente compatibile con gli incarichi didattici in sede.

Il Rettore, ai fini della definizione del procedimento, acquisisce il parere del Consiglio di Facoltà di appartenenza.

Il Consiglio di Facoltà trasmette il proprio parere nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta, dando atto, nella delibera con cui viene reso il parere, di altri insegnamenti conferiti mediante supplenza e/o contratto ad esterni nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del richiedente.

Il nulla osta è accordato o negato sulla base dell'accertata compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti istituzionali da parte dell'interessato.

Il nulla osta è accordato per l'anno accademico nel corso del quale viene richiesta.

Il Rettore decide sull'istanza proposta decorso il termine di giorni 30 (trenta).

Decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende accolta.

ART. 4

Le richieste di autorizzazione sono presentate al Rettore, indicando i seguenti elementi:

- 1) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico;
- 2) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel proprio campo disciplinare dell'interessato;
- 3) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo ed alla durata;
- 4) il carattere occasionale o meno dell'incarico nell'anno accademico in corso al momento della richiesta ed in rapporto a quello precedente;
- 5) il compenso lordo previsto o presunto.

Il Rettore, o suo delegato, decide sull'istanza proposta decorso il termine di giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento della stessa.

Decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende accolta.

ART. 5

Contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni, reclamo scritto allo stesso soggetto che ha emanato il provvedimento, il quale determina nel termine di giorni trenta dal ricevimento.

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, a favore dell'Università degli Studi di Teramo, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

RETTORATO

D.R.n. 479

Teramo, li 17/10/06

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di questo Ateneo;
- VISTO** l'art. 3, comma 7, del DM 22/10/2004, n. 270, in virtù del quale le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- VISTO** l'art. 22, comma 13 della legge 28/12/01, n. 448, in virtù del quale le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università;
- VISTA** la ministeriale n. 149 del 01/06/06, con la quale il Miur fornisce delle indicazioni operative per l'attuazione della normativa suddetta;
- VISTA** la delibera della Commissione didattica di Ateneo relativa alla seduta del 07/06/06, nella quale la stessa Commissione ha predisposto, con riferimento alle norme sopra specificate, un'ipotesi di "Regolamento per il riconoscimento dei CFU";
- VISTO** la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla seduta del 14/07/06 nella quale lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole in merito alla proposta suddetta;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico relativa alla seduta del 20/07/07 nella quale lo stesso Senato ha approvato il "Regolamento per il riconoscimento dei CFU" apportando alcune modifiche alla citata proposta della Commissione didattica;
- VALUTATO** ogni opportuno elemento;

DECRETA:

E' emanato il "Regolamento per il riconoscimento dei CFU" che si allega al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

IL RETTORE
(Prof. Mauro MATTIOLI)

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU

Art.1

Riconoscimento di conoscenze e abilità professionali

1. Mediante apposita convenzione con enti e altri soggetti appartenenti alla P.A., con gli albi professionali ovvero con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ovvero con enti riconosciuti ed accreditati del terzo settore , i corsi di laurea possono attribuire fino a 30 cfu in ingresso come riconoscimento di conoscenze e abilità professionali acquisite con l'esercizio di funzioni e mansioni svolte nella P.A. ovvero con l'esercizio di attività sia imprenditoriali che di lavoro dipendente nel settore privato o nel terzo settore.
2. La convenzione di riconoscimento dovrà contenere apposite e dettagliate tabelle delle funzioni esercitate, delle mansioni e delle altre attività svolte, nonché del periodo di tempo ad esse dedicato, e della conseguente traduzione in cfu all'interno delle aree di determinazione SSD corrispondenti.
3. L'esercizio e lo svolgimento delle funzioni e delle mansioni, nonché delle altre attività presupposto dell'acquisizione delle conoscenze ed abilità professionali da riconoscere come cfu, saranno attestati e certificati dai soggetti stipulanti le convenzioni con l'Università, secondo le procedure vigenti in materia.
4. Rimane fermo che conoscenze ed abilità acquisite mediante lo svolgimento di mansioni ed attività professionali e lavorative sono riconoscibili come altre attività formative ai sensi dell'art. 10 del DM 270/2004 art. 10 punto 5.
5. La convenzione è sottoscritta dal Rettore in attuazione di apposita delibera del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta, su iniziativa del consiglio del corso di laurea interessato ed approvazione, a maggioranza assoluta, del Consiglio di Facoltà.

Art. 2

Riconoscimento di conoscenze e abilità acquisite con attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso

1. I corsi di laurea possono attribuire fino a 60 cfu in ingresso come riconoscimento di conoscenze e abilità acquisite con attività formative postsecondarie progettate e realizzate con il concorso della sede universitaria di appartenenza ovvero di altre istituzioni universitarie riconosciute.
2. Il progetto relativo a dette attività formative formative postsecondarie viene preventivamente approvato dal CdF su proposta del CdL. Il progetto fissa il numero dei cfu acquisibili e precisa i SSD di riferimento dei cfu medesimi. Il riconoscimento, da parte dei singoli corsi di laurea, dei cfu così acquisiti rimane comunque subordinato alla verifica della congruenza dei contenuti e delle metodologie didattiche con il profilo e l'offerta formativa del corso stesso.
3. L'attività formativa in oggetto deve essere debitamente attestata e certificata dall'ente organizzatore.
4. Trascorsi 6 anni dallo svolgimento dell'attività formativa organizzata nei termini del presente articolo, i cdL sono tenuti a valutare la non obsolescenza delle conoscenze e competenze così acquisite.

Art. 3

Riconoscimento degli studi svolti dal personale delle amministrazioni pubbliche presso le rispettive scuole di formazione

1. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposita convenzione stipulata tra le amministrazioni interessate e l'Ateneo. La convenzione prevede tabelle dettagliate di conversione delle attività formative erogate e certificate dalle scuole di cui alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 13 in cfu all'interno delle aree di determinazione dei SSD. Le tabelle vengono predisposte tenendo conto dei programmi didattici svolti e del relativo monte ore previsti dai corsi offerti presso le strutture formative delle amministrazioni di provenienza.
2. Dette convenzioni possono riconoscere fino a 60 cfu per gli allievi che abbiano completato gli studi e superato gli esami finali dei corsi che consentono l'accesso ai ruoli apicali e direttivi e fino a 50 cfu per gli allievi che abbiano completato gli studi e superato gli esami finali dei corsi che consentono l'accesso agli altri ruoli.
3. Per i corsi svoltisi fino a 6 anni prima dell'a.a. per cui si chiede l'iscrizione, i cdl sono tenuti a valutare la non obsolescenza delle conoscenze e competenze così acquisite.

Art. 4

Riconoscimento di studi universitari e altre competenze

1. Ulteriori studi universitari pregressi debitamente certificati nonché ulteriori conoscenze e competenze acquisite individualmente dallo studente saranno valutati, riconosciuti e computati separatamente, secondo le procedure relative alle singole pratiche studenti ordinariamente previsti da ciascun corso di laurea.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

D.R. n. 488

Teramo, li 25/10/2006

IL RETTORE

VISTA la L. 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n° 165 s.m.i.;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n° 128 dell'11/10/1996 s.m.i., in particolare l'art. 75;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 14/6/2006 e del Consiglio di Amministrazione del 29/6/2006, con le quali è stato approvato il "REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E PROFESSORI ASSOCIATI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998 N. 210"

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

VISTA la l. 241/90 e s.m.i.

DECRETA

È emanato il "**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E PROFESSORI ASSOCIATI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998 N. 210**", allegato "A" al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto viene inserito nella Raccolta Ufficiale dei decreti di Ateneo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Mauro MATTIOLI

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E PROFESSORI ASSOCIATI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998 N. 210

- Art. 1)** Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università di Teramo di professori ordinari ed associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dalla medesima Università o da altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.
- Art. 2)** Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dalla medesima Università secondo le norme in vigore fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della Commissione ed accertata la regolarità degli atti nelle forme previste dalla legge, gli atti stessi vengono trasmessi dal Rettore alla Facoltà che ha richiesto il bando. La facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata entro 60 giorni, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina del candidato o di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro, specificando le ragioni della delibera, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla Commissione giudicatrice.
La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto
- Art. 3)** Qualora decida di non procedere alla chiamata, la Facoltà, decorso il termine di 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere la copertura del posto proponendo la nomina di un altro candidato risultato idoneo in procedure espletate presso altre sedi per il medesimo settore scientifico disciplinare che non sia stato chiamato entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità dei relativi atti, ovvero deliberare l'avvio di nuove procedure di reclutamento come previste dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
- Art. 4)** Qualora lasci decorrere il periodo di 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare ai sensi del comma 2, la Facoltà può avvalersi delle procedure di reclutamento di cui al comma 3 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla data suddetta.
- Art. 5)** Le Facoltà qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1-ter, lettera e), del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazioni comparative relative a professori associati e ordinari bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.

La norma si applica anche nel caso di idonei in procedure bandite dalla medesima Università per le quali sia già stato nominato in ruolo uno degli idonei, a condizione che l'ulteriore chiamata rispetti parimenti le condizioni di cui al primo comma, sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano trascorsi almeno 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti.

E' condizione per la chiamata che essa sia effettuata entro i termini di efficacia dell'idoneità conseguita.

La nomina è proposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.

Art. 6) Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente regolamento ed i nominativi dei docenti interessanti.

Art. 7) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quella della sua emanazione da parte del Rettore.

*Progetto grafico, fotocomposizione e stampa
Università degli Studi di Teramo
Settore Direzione Amministrativa*

Chiuso in redazione il 14 novembre 2006

Finito di stampare il 14 novembre 2006



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Università degli Studi di Teramo
Via F. Crucioli, 122 – 64100 Teramo
Tel. 0861/2661 – fax 0861/245350
<http://www.unite.it>